

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA**

C.I.G.: A031014B7F

1. PREMESSE

Con determinazione n. 116/67 del 27/11/2023 adottata dal Responsabile della C.U.C. “UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTA’”, quale Amministrazione aggiudicatrice è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale Monticelli di Esperia.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 50 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”, qui di seguito “Codice”) e con l’applicazione della cd “inversione procedimentale” di cui all’art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.unionecinquecitta.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Esperia, Viale Vittorio Veneto, 5. CIG: **A031014B7F**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il Responsabile del Settore “Affari Generali del Comune di Esperia”, Dott. Antonio Tuccilli, telefono n. 0776/937612.

Il Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 del Codice, è il Responsabile del Settore “Affari Generali”.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all’aggiudicazione qualora accerti che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 107 del Codice;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indirizzare o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del D.Lgs. n. 36/2023, dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell’AGID.

L’Amministrazione Appaltante procederà all’espletamento delle procedure di gara mediante la C.U.C. “UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTA’”, quale Amministrazione aggiudicatrice sul

portale: www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it reperibile al

sito web: www.unionecinquecitta.it,

pec: posta@pec.unionecinquecitta.it;

tel: 0776403184;

Responsabile: Dr. Sergio Staci.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.esperia.fr.it, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Gestore del sistema e l'Unione Cinquecittà non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Unione Cinquecittà e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.

1.2 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei successivi articoli:

- ✓ **ABILITAZIONE:** risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico abilitato al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara;
- ✓ **ACCOUNT:** insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal "User ID" e codice "Password", che consentono all'operatore economico abilitato all'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica;
- ✓ **FIRMA DIGITALE:** è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità, integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale);
- ✓ **GESTORE DEL SISTEMA:** Innovaitalia S.r.l., di cui si avvale la S.A. per i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, ai sensi dell'art. 290 del D.P.R. n° 207/2010;
- ✓ **SISTEMA:** sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche. Coincide con il server del gestore del sistema Innovaitalia S.r.l.;
- ✓ **FASCICOLO TELEMATICO DI OFFERTA ECONOMICA:** scheda di offerta che verrà compilata;
- ✓ **PROCEDURA DI GARA: APERTA;**
- ✓ **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 50 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. c con l'applicazione della cd "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non sarà accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non modificabili.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE E AVVERTENZE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet;
- b) disporre di un comune web browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- c) Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: “visualizzatori di formato pdf”, “programmi stand-alone per la gestione della firma digitale”;
- d) avere un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, a adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l’Unione Cinquecittà e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.

Il Gestore del sistema e l’Unione Cinquecittà non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

1.4 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE

a) Gli operatori economici invitati, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password dal sito www.unionecinquecitta.it sul link del portale centrale unica di committenza, www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it;

b) Se già iscritti all'albo telematico, gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara dovranno effettuare solo l'accesso in piattaforma con propria mail e password.

1.5 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente sulla piattaforma telematica, nel termine di 10 giorni precedenti la scadenza del bando. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per quanto riguarda il SUPPORTO TECNICO:

in caso di problemi tecnici sull'utilizzo della piattaforma telematica, è possibile ottenere assistenza tramite l'area SUPPORTO TECNICO presente in ogni pagina della piattaforma nella colonna di sinistra, la piattaforma consentirà l'apertura di uno specifico ticket.

1.6 DEPOSITO TELEMATICO

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno depositare sul Sistema, nell'apposito spazio dedicato la documentazione sottoelencata in modalità telematica alla Centrale Unica di Committenza, Unione Cinquecittà, **entro le ore 12,00 del giorno 29/12/2023.**

Il termine indicato è perentorio. In ogni caso non verranno prese in considerazione offerte che non siano pervenute entro le ore 12:00 del giorno 29/12/2023.

La gara avrà luogo il giorno 03/01/2024 alle ore 10,00, presso l'Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Sturzo, Piedimonte San Germano (Fr). Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate ai concorrenti attraverso il portale telematico della C.U.C. dell'Unione Cinquecittà.

Per poter partecipare alla procedura di gara e presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

I concorrenti dovranno far pervenire l'offerta esclusivamente a mezzo PIATTAFORMA TELEMATICA!

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'appalto e allegati;
- 3) Disciplinare di gara e allegati;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante e della Amministrazione aggiudicatrice ai seguenti indirizzi:

www.comune.esperia.fr.it

<https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it/>

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

I concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la piattaforma e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo PEC comune.esperia@anutelpec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

La presente gara è svolta in forma interamente telematica; tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente, pertanto, verranno effettuate tramite la piattaforma.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione per anni 20 (venti) del servizio di gestione della farmacia comunale e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale (CPV 85149000 - Servizi farmaceutici).

Il concedente resta il titolare della farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nell'insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al servizio che egli si impegna a svolgere.

Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e atti allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di concessione e dalla Carta dei servizi.

1. Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

a) un **canone iniziale una tantum** pari a € 260.000,00 (Duecentosessantamila/00) oltre Iva, da imputarsi alla concessione ventennale con un onere proporzionale di competenza annuale, la cui prima rata è da corrispondere al Comune di Esperia al momento della sottoscrizione della Concessione e la seconda rata entro dodici mesi, salvo diversa offerta formulata in sede di gara;

b) un **canone concessorio fisso annuo** pari ad € 19.500,00 (Diciannovemilacinquecento/00), da versarsi a cadenza annuale in aggiunta alla quota di competenza del canone iniziale, oltre I.V.A. da corrispondere entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

L'importo del canone concessorio non costituisce base di gara e pertanto non è soggetto ad offerta. Il canone concessorio sarà aggiornato ogni anno dal 1° gennaio 2025 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI).

c) un **canone concessorio variabile annuo di adeguamento**, dovuto nel solo caso in cui il fatturato prodotto ecceda il fatturato annuo posto a base di gara e sarà dovuto nella misura massima del 3,00% della parte eccedente rispetto al fatturato annuo di € 609.000,00 sulla base della seguente tabella:

Fatturato da	A	Canone variabile su fatturato	Canone Max di Soglia
609.001	700.000	3%=2.730	35.230
700.001	800.000	2,5%=2.500	37.730
800.001	850.000	2%=1.000	38.730
850.001	900.000	1,5%=750	39.480
Da 900.001	Oltre	1%	Oltre 39.480

Il canone concessorio variabile dovrà essere versato entro il 30 settembre dell'anno solare successivo rispetto a quello del fatturato preso in considerazione.

Il canone concessorio variabile di adeguamento sarà calcolato sommando le percentuali relative agli scaglioni suindicati. Ad esempio in caso di fatturato pari a € 1.000.000, il canone variabile da riconoscere all'Ente sarà pari alla sommatoria dei valori riportati nella terza colonna della soprastante tabella sino al raggiungimento dell'importo in concreto fatturato: € 2.730+2.500+1000+750+1000 per un totale di € 7.980 che andranno ad aggiungersi al canone fisso come sopra determinato.

d) **canone concessorio variabile annuo percentuale** il cui valore sarà determinato in fase di gara in quanto tale voce costituisce base di gara ed è soggetta ad offerta con eventuali rialzi minimi dello 0,25% o multipli sino al 3% del complessivo fatturato registrato nell'anno di riferimento. Tale canone dovrà essere versato entro il 30/09 dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'offerta dovrà necessariamente contenere un rialzo (minimo 0,25%). Non saranno ammesse offerte senza alcun rialzo. Il rialzo presentato verrà considerato fino alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse offerte economiche con rialzi inferiori allo 0,25% ovvero superiori alla percentuale massima prevista (3%).

Il Concessionario, al fine di consentire al concedente la corretta quantificazione delle parti variabili del canone concessorio da riconoscere dovrà trasmettere al Concedente entro il 31/08 di ogni anno i documenti contabili da cui sarà possibile desumere correttamente il fatturato dell'anno precedente, allegando relazione sintetica sull'andamento della gestione della farmacia comunale evidenziando eventuali problematiche, anche al fine di fornire uno strumento di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

2. L'importo a base di gara risulta pertanto pari a € 650.000,00, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

3. Le somme dovute dal concessionario dovranno essere corrisposte al concedente mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere comunale.

Il valore della concessione è determinato, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 36/2023, dal fatturato totale generato dal concessionario stimato per tutta la durata del contratto e quantificato in € 12.180.000,00 (euro

Dodicimilionecentottantamila/00). La concessione del servizio di gestione della farmacia comunale non prevede alcun contributo pubblico, né diretto né indiretto, da parte del Comune di Esperia al concessionario. L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art. 177, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

3.1. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 20 (venti) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla conclusione della concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario per avviamento, arredi e impianti dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del servizio, ovvero proceda ad alienare la titolarità della farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto, solo per la prima gara successiva alla conclusione della concessione oggetto della presente procedura, un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La Stazione Appaltante potrà escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

b) Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

c) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.

d) Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

e) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

a.1) Se trattasi di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a.2) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri ovvero dichiarazione di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Iscrizione all'Albo professionale dei Farmacisti e abilitazione all'esercizio della professione di farmacista da parte del titolare oppure di un dipendente assunto a tempo indeterminato le cui generalità dovranno essere indicate nella domanda di partecipazione.

c) I soggetti ammessi a partecipare **devono obbligarsi**, mediante apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione, a **nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 1 (un) anno**. I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione della procedura, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art.46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno annuale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura. Nel caso si presenti dichiarazione sostitutiva, si precisa che, l'Amministrazione Aggiudicatrice, prima della stipula del contratto verificherà la comprova di quanto dichiarato.

6.2 INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

La gestione della Farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del D.Lgs. n. 219/2006).

Alle società di persone, di capitali e alle cooperative a responsabilità limitata si applicano, per quanto compatibili, le incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge 362/1991 e s.m.i. e della l. 124/2017

Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.

La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n.475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione della società o del raggruppamento, è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dai punti precedenti. L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante e del Comune concedente.

Alla direzione della farmacia sono applicabili le prescrizioni previste dalle normative vigenti.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del servizio, pena la risoluzione dello stesso.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'idoneità devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'idoneità deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Stante la peculiarità del servizio di gestione oggetto di appalto non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

8. SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la subconcessione totale del servizio oggetto del presente disciplinare. Il concessionario ha facoltà di subconcedere i soli servizi accessori.

La subconcessione, oltre ad essere dichiarata in sede di offerta, deve necessariamente essere autorizzata dal Concedente prima dell'inizio del servizio.

Per tutti i contratti di subconcessione dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice nonché le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del corrispettivo della concessione a base di gara e precisamente di importo pari a € 13.000,00 (euro Tredicimila/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8, del Codice.

2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, in contanti o con bonifico o in assegni circolari, con versamento sul conto di Tesoreria comunale - IBAN ;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
 - risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385;
 - svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; - è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58;
 - ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, c.c.;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 07/03/2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 266/2005.

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto alla registrazione sul Portale messo a disposizione dall'Autorità nella sezione AVCPass ed a generare il documento denominato Passoe.

Tale adempimento è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti disposte dal Codice mediante AVCPass onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte e la documentazione relativa alla gara, a pena di esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente mediante la piattaforma telematica di negoziazione disponibile al Portale Appalti raggiungibile al sotto indicato collegamento

www.comune.esperia.fr.it

www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 29/12/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Scaduto il termine di presentazione non sarà più possibile inviare la documentazione e l'operatore economico non potrà più partecipare alla procedura di gara. Della data e dell'ora dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Sulla Piattaforma dovranno essere caricati i documenti richiesti nelle tre buste digitali:

- Busta telematica “**documentazione amministrativa**”;
- Busta telematica “**offerta tecnica**”;
- Busta telematica “**offerta economica**”.

Si precisa che tutta la documentazione inserita all'interno delle singole buste telematiche dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.esperia.fr.it.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta telematica “Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, (*compilare il Modello 1 documentazione di gara*) sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sue s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione ove la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale addetto a ricevere detta dichiarazione ovvero ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dalla quale risulti:

a) l'iscrizione dell'impresa nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., di cui all'art. 24 DPR 7.12.95 n. 581 con l'indicazione del nominativo di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici nonché il numero e data di costituzione dell'impresa stessa, il numero di Partita Iva o Codice Fiscale o certificato equipollente per i concorrenti residenti in U.E.

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;¹

I concorrenti devono altresì dichiarare:

1. l'assenza delle altre cause di esclusione;

¹ Relativamente alle previsioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 di cui sopra tali dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovranno essere rese singolarmente dai soggetti ivi indicati ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 ed in particolare:

- per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
- per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

2. che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave;
3. l'assenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di farmacia (si rinvia al paragrafo 6.2 del presente disciplinare) e il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare per il soggetto che in caso di aggiudicazione sarà indicato quale direttore della Farmacia comunale entro il termine massimo di giorni 30;
4. ai sensi dell'art 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002, le imprese concorrenti (ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, "di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001" ovvero "di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso";
5. di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
6. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001 inerente al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato: che non sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001 oppure qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopraindicati dovrà essere dichiarato l'elenco dei medesimi con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego;
7. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che lo offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'articolo 94 del l.gs. 36/2023;
8. i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012);
9. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
10. Di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
11. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto.
12. Di aver preso visione dei locali individuati quale sede della farmacia e degli arredi e delle attrezzature in essi presenti che il concessionario si obbliga ad acquistare al prezzo indicato nel capitolato;
13. Di giudicare la concessione remunerativa;

14. Che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione della concessione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto;
15. Di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara, dal Capitolato e dagli atti di gara tutti;
16. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
17. Di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
18. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione:
 - a. a corrispondere al Comune di Esperia, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la somma forfettaria di € 40.000,00 (Quarantamila/00) a titolo di acquisto di arredi, beni e attrezzature già presenti nell'esercizio di farmacia, come indicati nell'allegato inventario, nonché a titolo di parziale compartecipazione al riconoscimento dell'indennità di avviamento nei confronti del precedente titolare; (*compilare Modello 9*)
 - b. a nominare in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore di almeno 1 (un) anno;
 - c. a richiedere alla stazione appaltante preventiva autorizzazione per ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
19. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, i contratti collettivi che l'Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola azienda e sede competente INPS, del Codice azienda e PAT INAIL; il numero dei propri dipendenti; il numero di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa;
20. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
21. Il numero di fax e l'indirizzo PEC a cui dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente bando di gara, ai sensi art. 29 D.Lgs. n. 36/2023;
22. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e per il necessario nulla osta preventivo a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti;
23. Di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. (Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per

ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art.35 D.Lgs. 36/2023) La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso;

24. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
25. ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
26. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del DPR n. 62/2013, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
27. di impegnarsi a rispettare nell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. n. 231/2001 (e smi) adottato dalla stazione appaltante.

Precisazioni sulla dichiarazione per i Raggruppamenti temporanei d'impresa Consorzi e Società Cooperative

a) per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI) o Consorzi Ordinari devono essere specificate le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

b) per le Società Cooperative e loro Consorzi dichiarazione di essere iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 220/2002);

c) per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI), art. 68 del D. Lgs.36/2023:

di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento.

Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che in caso di rilevata partecipazione alla gara di una impresa in più di una associazione temporanea o di contemporanea partecipazione alla gara di un'impresa sia in forma individuale che in associazione temporanea, si procederà all'esclusione sia di tale impresa che della o delle associazioni temporanee;

d) per i Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., art. 68 del D.Lgs. 36/2023:

di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 68, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario di Concorrenti.

Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che, in caso di rilevata partecipazione alla gara di una Impresa in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti ovvero sia in forma individuale che in Consorzio Ordinario di Concorrenti, si procederà all'esclusione sia dell'Impresa singola che del o dei Consorzi Ordinari di Concorrenti;

e) per i Consorzi Stabili di cui all'art. 67 del D.Lgs. 36/2023; per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m. e i.; per i Consorzi tra Imprese Artigiane di cui alla L. 443/1985:

di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e precisamente:

è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio Stabile e dei Consorziati ed inoltre è vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.

dall'art. 68, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio e dei Consorziati per i quali il Consorzio concorre.

In calce alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicate le presenti diciture:

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”;

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

In caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei d'impresе, consorzi, ed ogni altra forma di aggregazione prevista per la partecipazione alla presente procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio costituito e da costituirsi, relativamente ai lavori oggetto del presente bando.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
-

A2. CAUZIONE PROVVISORIA, (Art. 9 del presente Disciplinare)

A3. DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione):

Come previsto dalla Deliberazione del 21.12.2021 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al versamento, come contributo, della quota prevista dalla suddetta deliberazione, quale condizione di ammissibilità alla procedura stessa, nella misura prevista dall'art. 2 della citata deliberazione, pari all'importo previsto dall'ANAC, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai fini del versamento, i soggetti offerenti debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC.

CIG (Codice Identificativo Gara):

Il partecipante dovrà allegare ai documenti di gara documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del suddetto contributo.

A4. PASSOE

Il PASSOE, debitamente sottoscritto, dovrà essere ottenuto attraverso la registrazione al servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP: www.autoritacontrattipubblici.it (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

A5. DGUE

Il DGUE deve essere redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara. Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore o dai sottoscrittori. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.²

A6. ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI (*compilare Modello 8*).

Il concorrente potrà acquisire conoscenza dei luoghi compulsando la documentazione fotografica e le planimetrie dei locali allegata ai documenti di gara ovvero effettuare apposito sopralluogo nei locali individuati quale sede della farmacia comunale. In tal caso potrà contattare il Comune al presente indirizzo mail comune.esperia.prot@virgilio.it al fine di concordare una data per la visione dei locali.

L'attestazione di conoscenza dei locali è obbligatoria e prevista a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

A7. DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI:

- a. corrispondere al Comune di Esperia, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la somma forfettaria di € 40.000,00 (Quarantamila/00) a titolo di acquisto di arredi, beni e attrezzature già presenti nell'esercizio di farmacia, come indicati nell'allegato inventario, nonché a titolo di parziale compartecipazione al riconoscimento dell'indennità di avviamento nei confronti del precedente titolare;
- b) a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;

A8. SOLO IN CASO DI ATI O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO O GRUPPO GEIE:

Dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all'A.T.I. o Consorzio o GEIE che si impegnano a costituire il raggruppamento temporaneo o il Consorzio o il GEIE in caso di aggiudicazione, con l'indicazione della impresa capogruppo alla quale le stesse conferiranno mandato speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

I raggruppamenti di tutti i tipi dovranno dichiarare, nell'atto di impegno stesso, le percentuali di esecuzione dei servizi prestati dalle ditte costituenti il raggruppamento. I concorrenti riuniti, pertanto, saranno tenuti ad

² L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara.

A9. SOLO IN CASO DI CONSORZI E CONSORZI STABILI:

Dichiarazione, sottoscritta legale rappresentante del Consorzio, di essere Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 o Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ovvero Consorzio stabile ai sensi dell'art. 67 del D Lgs. 36/2023, l'elenco aggiornato delle imprese consorziate e dei consorzi di cui fanno parte, nonché per quali consorziati il consorzio concorre.

A10. COPIA DEL CAPITOLATO D'APPALTO, timbrata e sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal concorrente individuale o dal legale rappresentante delle imprese partecipanti.

A11. COPIA DEL DISCIPLINARE DI GARA, timbrata e sottoscritta per accettazione in ogni singolo foglio dal concorrente individuale o dal legale rappresentante delle imprese partecipanti.

A12. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO E CARICHI PENDENTI (*compilare Modello 4*);

A13. AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (*compilare Modello 5*);

A14. DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE (*compilare Modello 6*);³

A15. PATTO DI LEGALITÀ, rinvenibile nella documentazione di gara quale Modello n. 7, timbrato e sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal concorrente individuale o dal legale rappresentante delle imprese partecipanti (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012).

14. BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

La busta telematica “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione:

a) la **proposta tecnico-organizzativa** dettagliata al successivo paragrafo 17. lett. A). La proposta progettuale dovrà essere costituita da non più di 10 cartelle formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 e con interlinea 1.

b) la **proposta tecnica** relativa ai servizi e agli esami diagnostici di cui al paragrafo 17. lett. B), secondo il Modello Offerta Tecnica predisposto (*compilare Modello 2*), e ai servizi aggiuntivi come indicati al successivo paragrafo 17. lett. C).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

15. BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”.

³ Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 e successive eventuali modifiche: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La busta “**Offerta economica**” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi (*compilare Modello 3*):

- a) le modalità di versamento del canone *una tantum*;
- b) il rialzo percentuale sul canone variabile di concessione posto a base di gara, di cui alla lett. d) del punto 3.1. del presente Disciplinare;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice;

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice.

Il servizio è aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggio relativo all’Offerta tecnica e del punteggio relativo all’Offerta economica. In caso di parità di punteggio sarà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero servizio; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTI
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

17. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Saranno ammesse offerte tecniche che avranno conseguito una soglia minima di punteggio pari almeno a 20/70.

	OFFERTA TECNICA	PUNTI
--	------------------------	--------------

A	PROPOSTA TECNICO ORGANIZZATIVA	Max punti 40/70
A1	Progetto tecnico nel quale vengano descritte le finalità da perseguire per il raggiungimento della qualità, dell'efficienza e dell'accessibilità ai servizi erogati, le caratteristiche metodologiche e tecniche per lo svolgimento del servizio e la diversificazione dell'offerta con layout dei locali (max20 punti):	
A1.1	Lay out dell'area vendite	6
A1.2	Lay out espositivo, criteri	5
A1.3	Spazi dedicati ai servizi, in particolare autoanalisi	9
	TOTALE PARZIALE	20
A2	Qualificazione del personale, oltre ai corsi di aggiornamento E.C.M., tempistiche e modalità di sostituzione del personale (max 20 punti):	
A2.1	Corsi di formazione annuale di medicina alternativa (omeopatia, medicina cinese, medicina omeopatica)	4
A2.2	Consigli alimentari per portatori di intolleranze alimentari (celiachia, diabete, nefropatia)	4
A2.3	Naturopatia	2
A2.4	Quantità di personale laureato iscritto all'albo sempre presente in farmacia	10
	TOTALE PARZIALE	20
	TOTALE PARAMETRO A	40/70
B	SERVIZI ED ESAMI DIAGNOSTICI	Max punti 20/70
B1	Consegna gratuita a domicilio di farmaci, parafarmaci, presidi sanitari per anziani (Età maggiore di 65 anni), residenti a Esperia	0,95
B2	Test sierologici	0,76
B3	Vaccinazioni	0,76
B4	Peso corporeo	0,2
B5	Pressione sanguigna gratuita	0,38
B6	Spirometria	0,38
B7	Saturazione ossigeno nel sangue	0,57
B8	Elettrocardiogramma, telemedicina per refertazione	0,38
B9	Defibrillatore in farmacia	0,57
B10	Altre branche di telemedicina (holter cardiaco)	0,38
B11	MOC/densitometria ossea	0,38
B12	Esame del derma e del capello con telecamera	0,38
B13	Servizio iniezioni con personale qualificato e autorizzato (es.: infermiere prof.)	0,38
B14	Pesatura gratuita dei bambini	0,38
B15	Affitto attrezzatura biomedica	0,38
B16	Fidelity card	0,2
B17	Offerte periodiche SOP, OTC, dermocosmesi con volantino pubblicitario	0,57
B18	Educazione/formazione sulla salute per l'utenza con pubblicazioni, conferenze anche con l'utilizzo dei mezzi telematici	0,38
B19	Campagne di prevenzione per la salute con serie di esami e screening mirati per la prevenzione di malattie/patologie, a condizioni economiche favorevoli	0,38
B20	CUP; sovracup	0,38
B21	Test intolleranze alimentari	0,38

B22	Teledermatologia	0,38
B23	Analisi impedenziometrica	0,38
B24	Screening insufficienza venosa	0,38
B25	Test PT/INR	0,38
B26	Predisposizione genetica alla celiachia	0,38
B27	Analisi equilibrio microbiota intestinale	0,38
B28	Analisi intolleranza al lattosio	0,38
B29	Misurazione pressione oculare	0,38
B30	Analisi allergie inalanti e alimenti	0,38
B31	Test per stress ossidativo e radicali liberi	0,38
B32	Collaborazione a campagne di screening per malattie oncologiche	0,57
B33	Consulenza cosmesi	0,57
B34	Foratura lobi	0,2
B35	Consulenza nutrizionale	0,38
B36	Holter pressorio	0,38
B37	Holter cardiaco	0,38
B38	Armadio farmaceutico esterno	0,76
B39	Audiometria	0,38
B40	Pubblicazioni informative in materia di salute e prevenzione	0,38
B41	Orario continuato	0,57
B42	Prolungamento preserale dell'orario	0,57
B43	Apertura 7 giorni su 7	0,57
B44	Alimenti per portatori di patologie (ciliaci, diabetici, nefropatici, etc..)	0,57
B45	Prodotti Omeopatia	0,2
B46	Medicina naturale	0,2
	TOTALE PARAMETRO B	20
C	SERVIZI AGGIUNTIVI: esami ematici effettuati con apparecchiature di autoanalisi nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale del 16/12/2010	Max punti 10/70
C1	Da 1 a 3 servizi aggiuntivi	1
C2	Da 4 a 6 servizi aggiuntivi	2
C3	Da 7 a 9 servizi aggiuntivi	3
C4	Da 10 a 12 servizi aggiuntivi	4
C5	Da 13 a 15 servizi aggiuntivi	5
C6	Da 16 a 18 servizi aggiuntivi	6
C7	Da 19 a 21 servizi aggiuntivi	7
C8	Da 22 a 24 servizi aggiuntivi	8
C9	Da 25 a 27 servizi aggiuntivi	9
C10	Oltre 27 servizi aggiuntivi	10
	TOTALE PARAMETRO C	10/70
	TOTALE COMPLESSIVO	70/70

17.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A seguito di valutazione collegiale il punteggio viene così attribuito:

Parametri A – assegnazione da parte di ciascun commissario di gara di un coefficiente variabile tra 0 e 1. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo e, al termine, moltiplica tale coefficiente per i punteggi massimi di ogni singolo sub-parametro secondo la formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;

n è il numero totale dei requisiti;

W_i è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da zero a uno, ed attribuiti dai singoli commissari, così come previsto all’allegato (G), lett. a), p.to 4 (art.120) del D.P.R. n. 207/2010;

Σ_n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun requisito dell’offerta;

La determinazione dei coefficienti avviene tramite i seguenti criteri motivazionali:

A)	Giudizio di inidoneità	(coefficiente 0)
Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete - inadeguate - controproducenti – non utili - inattuabili - non attinenti al servizio in fase di affidamento – indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili – peggiorative rispetto agli standard richiesti dal Capitolato – inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione della concessione.		
B)	Giudizio insufficiente	(coefficiente 0,20)
Proposte e soluzioni parzialmente incomplete - inadeguate – relativamente attinenti al servizio in fase di affidamento – parzialmente attuabili e/o utili – insufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – parzialmente verificabili (anche se con l’ausilio del Concessionario) - qualitativamente e quantitativamente parzialmente in linea con quanto richiesto dal Capitolato, complessivamente insufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione della concessione e il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato.		
C)	Giudizio sufficiente	(coefficiente 0,40)
Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate – attinenti al servizio in fase di affidamento - attuabili e utili – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili (anche se con l’ausilio del Concessionario) - qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato, complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione della concessione e il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato.		
D)	Giudizio buono	(coefficiente 0,60)
Proposte e soluzioni determinate e apprezzabili su tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate realizzabili, recanti l’indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase esecutiva, qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in grado di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie - imprevedibili e finalità di servizio, con garanzia di qualità ed efficienza.		
E)	Giudizio ottimo	(coefficiente 0,80)
L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato.		
F)	Giudizio eccellente	(coefficiente 1)
Proposte e soluzioni eccellenti – idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente standard di servizio rispetto a quanto richiesto dal Capitolato - in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui il servizio è destinato. L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e		

completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato.

Parametri B e C – mediante attribuzione tabellare dei punteggi specificati nella tabella al paragrafo 18, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

La commissione dopo aver assegnato e sommato i punteggi previsti per i singoli sub-parametri procederà alla somma del punteggio totale di ogni concorrente senza procedere alla riparametrazione.

Il punteggio ottenuto verrà considerato fino alla seconda cifra decimale.

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30,00 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.

18. PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell’offerta economica, pari a un massimo di 30 punti, è così suddiviso:

A) modalità di versamento del canone *una tantum* – max 15 punti;

B) rialzo percentuale sul fatturato annuo (canone concessorio variabile annuo) – max 15 punti.

18.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

A) MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE CONCESSIONARIO FISSO UNA TANTUM

Il canone concessorio fisso *una tantum* pari a € 260.000,00 oltre I.V.A., dovrà essere versato al massimo in due rate: la prima al momento della sottoscrizione del contratto e la seconda entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Tale modalità di pagamento non darà diritto ad alcun punteggio specifico nella valutazione dell’offerta economica.

Modalità di pagamento del canone concessorio *una tantum* più vantaggiose per la stazione appaltante daranno diritto al riconoscimento di specifico punteggio nella valutazione dell’offerta economica secondo i termini qui di seguito riepilogati.

	OFFERTA ECONOMICA	PUNTI
A	Modalità di versamento del canone <i>una tantum</i>	Max punti 15/30
A1	Unica soluzione al momento della sottoscrizione della Concessione del servizio	15
A2	Due rate: € 130.000,00 al momento della sottoscrizione della Concessione del servizio ed € 130.000,00 entro 4 mesi dalla sottoscrizione della Concessione	8
A3	Due rate: € 130.000,00 al momento della sottoscrizione della Concessione del servizio ed € 130.000,00 entro 8 mesi dalla sottoscrizione della Concessione	5
	TOTALE PARAMETRO A	15/30

B) RIALZO PERCENTUALE SUL FATTURATO ANNUO

Il concorrente in sede di presentazione dell’offerta economica sull’apposito modulo potrà indicare, quale ulteriore canone concessorio variabile rispetto a quello di adeguamento previsto dalla lett. c) dell’art. 3 punto

1 del presente disciplinare, un rialzo percentuale in relazione al fatturato annuo prodotto, con eventuali rialzi minimi dello 0,25% o multipli sino al 3% del complessivo fatturato registrato nell'anno di riferimento.

Tale canone dovrà essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Si ricorda che, a mente del Capitolato Speciale, il Concessionario al fine di consentire al Concedente la corretta quantificazione del canone concessorio da riconoscere dovrà trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno i documenti contabili da cui poter desumere correttamente il fatturato dell'anno precedente.

Il rialzo presentato verrà considerato fino alla seconda cifra decimale.

L'offerta dovrà necessariamente contenere un rialzo (minimo 0,25%). Non saranno ammesse offerte senza alcun rialzo.

Non sono ammesse offerte economiche con rialzi inferiori allo 0,25% ovvero superiori alla percentuale massima prevista (3%).

In caso di discordanza tra l'offerta a rialzo indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

All'offerta economica in rialzo percentuale sulla parte variabile del canone concessorio annuo, fino ad un massimo del 3%, è attribuito un punteggio mediante la seguente tabella riepilogativa:

B	Rialzo percentuale da applicarsi sul fatturato annuo da un minimo dello 0,25% ad un massimo del 3%	Max punti 15/30
B1	Rialzo dello 0,25% sul fatturato annuo	1,25
B2	Rialzo dello 0,50% sul fatturato annuo	2,5
B3	Rialzo dello 0,75% sul fatturato annuo	3,75
B4	Rialzo dell' 1% sul fatturato annuo	5
B5	Rialzo dell' 1,25% sul fatturato annuo	6,25
B6	Rialzo dell' 1,50% sul fatturato annuo	7,5
B7	Rialzo dell' 1,75% sul fatturato annuo	8,75
B8	Rialzo del 2% sul fatturato annuo	10
B9	Rialzo del 2,25% sul fatturato annuo	11,25
B10	Rialzo del 2,50% sul fatturato annuo	12,50
B11	Rialzo del 2,75% sul fatturato annuo	13,75
B12	Rialzo del 3% sul fatturato annuo	15
	TOTALE PARAMETRO B	15/30
	TOTALE COMPLESSIVO A + B	30/30

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La procedura verrà esperita il giorno 03/01/2024 alle ore 10,00 presso la sede della CUC istituita presso l'Unione di Comuni Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano (Fr), in Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c., in seduta pubblica.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte sono i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice la Stazione appaltante procederà alle operazioni di gara mediante applicazione della cd "**inversione procedimentale**". Le offerte pertanto saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, per come dettagliatamente specificato nel punto seguente.

A tale fine la si garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Al fine di garantire la celerità del procedimento, l'ENTE SI AVVARrà DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. Pertanto, la Commissione giudicatrice dapprima procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e verificherà la completezza e correttezza della documentazione contenuta nell'offerta tecnica. Successivamente, mediante una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi in conformità a quanto indicato alla sezione 18 del presente disciplinare.

Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà ad esporre i punteggi conseguiti da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica e ad individuare, qualora ne ricorrano le condizioni ed ai sensi del punto 17 del presente disciplinare, i concorrenti esclusi ed i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara. La Commissione giudicatrice, quindi, procederà all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla lettura dei ribassi offerti da ogni concorrente, attribuendo i punteggi in conformità a quanto indicato al punto 18 del presente disciplinare. La Commissione giudicatrice procederà, quindi, a determinare, per ogni concorrente, il punteggio finale conseguito determinato mediante somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica nonché a stilare la graduatoria finale.

La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell'art. 110 del Codice e, ove ne ricorrano le condizioni, si procederà alla verifica di congruità.

All'esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura e verifica della documentazione amministrativa del primo operatore economico in graduatoria. Previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata, mediante il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, in seduta pubblica la Commissione

giudicatrice, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, farà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema Fascicolo elettronico, reso disponibile dall'ANAC.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice: i plichi rimangono inaccessibili all'interno della piattaforma di E-procurement e, alla loro apertura, vengono formalmente trasferiti alla Commissione.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.

Qualora un'offerta risulti anomala, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 4, lett. d), e 100, commi 4 e 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Dopo la formazione della graduatoria e l'individuazione della migliore offerta, il RUP procederà, nella successiva seduta pubblica, a:

- a) verificare sulla piattaforma telematica la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare se occorre la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina l'eventuale esclusione dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 28 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità dell'offerta anomala, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Concessione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la Concessione. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare la Concessione, di presentare i documenti richiesti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 4, del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi degli artt. 17, comma 5, del Codice, aggiudica la Concessione.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto nella graduatoria per mancanza dei requisiti e per esito negativo delle verifiche, si procede alla segnalazione all'ANAC, con incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini suddetti, scorrendo la graduatoria fino all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace. Essa non equivale ad accettazione dell'offerta dell'aggiudicatario, che è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 18 del Codice, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo all'esito della prova di avvenuto pagamento delle somme previste dall'art. 4, comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'acquisto e degli arredi della farmacia e la compartecipazione al pagamento dell'indennità di avviamento in favore dle precedente farmacista.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice nonché prova del pagamento della prima rata del canone concessorio fisso una tantum di cui al punto 18.1 lett. A) del presente Disciplinare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale quale ufficiale rogante.

L'Amministrazione aggiudicatrice dovrà comunicare tramite PEC a tutti gli operatori economici l'avvenuta stipula del contratto.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

L'importo totale delle spese di pubblicazione per questa procedura è pari a € 0,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, direttamente corrisposte all'Amministrazione aggiudicatrice.

25. ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- gli oneri previsti all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la localizzazione della farmacia nei luoghi indicati nel presente bando di gara;
- la stipula e l'onere del contratto di affitto dei locali per tutta la durata della concessione;
- la stipula dei contratti con dipendenti e fornitori energetici (luce, gas, acqua, telefono, ecc.);
- ogni altro onere derivante dall'esercizio dell'attività.

Inoltre, si obbliga a sottoscrivere lo "Schema di Contratto per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale" nonché la "Carta dei Servizi della Farmacia", con impegno all'offerta di servizi che il Concessionario si impegna a sottoscrivere pena l'annullamento della domanda di partecipazione.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Protocollo di Legalità adottato dalla Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto occorre rivolgersi all'autorità giudiziaria territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Responsabile
del Settore "Affari Generali"